

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI GARDERIE D'ENFANCE DI CHARVENSOD

*Approvato dalla Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilium con
con deliberazione del 6 settembre 2023, n. 72.*

Indice del Regolamento

Art. 1 – Finalità.....	3
Art. 2 – Capienza.....	3
Art. 3 – Orario del servizio.....	3
Art. 4 – Chiusure.....	4
Art. 5 – Modalità di fruizione del servizio.....	4
Art. 6 – Soggetti ammessi al servizio.....	4
Art. 7 – Domande di ammissione al servizio.....	5
Art. 8 – Inserimento.....	6
Art. 9 – Frequenza, accompagnamento e ritiro.....	7
Art. 10 – Assenze.....	7
Art. 11 – Allontanamento in caso di malattia e riammissione.....	7
Art. 12 – Assistenza socio-sanitaria.....	8
Art. 13 – Dieta.....	8
Art. 14 – Tariffe di partecipazione.....	8
Art. 15 – Esclusione dal servizio.....	9
Art. 16 – Cessazione dal servizio.....	9
Art. 17 – Disposizioni finali.....	10

Art. 1 – Finalità

1. Il servizio di spazio gioco, erogato all'interno del nido d'infanzia "Envers", sito in fraz. Le Pont Suaz 16/A di Charvensod, oggetto del regolamento, offre un servizio socio-educativo assistenziale flessibile e diversificato ed è prioritariamente riservato a minori di età compresa tra i sei mesi e i tre anni residenti nei Comuni dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius e, in caso di disponibilità, anche ai minori residenti negli altri Comuni della Valle d'Aosta.
2. Lo scopo fondamentale del servizio consiste nel:
 - favorire lo sviluppo della personalità dei bambini mediante attività formative, educative e pedagogiche, finalizzate al miglioramento delle condizioni generali di vita del minore, in collaborazione e a sostegno della famiglia per sostenere i genitori nell'assistenza ai bisogni primari dei minori durante la loro attività lavorativa;
 - co-progettare con la famiglia al fine di creare un contesto strutturato, ben radicato nella realtà del territorio, aperto al confronto e punto di riferimento per la "comunità educante".
3. L'Unité des Communes valdôtaines Mont-Emilius (di seguito anche Ente), in collaborazione con i Comuni del proprio comprensorio, è titolare del servizio erogato tramite appaltatori esterni.

Art. 2 – Capienza

1. La capienza del servizio è stabilita dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta che, con proprio provvedimento, autorizza l'esercizio dell'attività e definisce il numero dei posti disponibili nelle varie strutture.

Art. 3 – Orario del servizio

1. Il servizio è articolato in anni socio-educativi, estesi dal 1° settembre sino al 31 agosto dell'anno solare successivo.
2. Il servizio spazio gioco con sede a Charvensod è aperto tutto l'anno, dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle 13:30, fatta eccezione per le chiusure stabilite annualmente. L'orario di apertura potrà subire variazioni autorizzate dall'Ente su richieste ed esigenze emerse in corso di gestione del servizio nel rispetto del monte ore di apertura previsto.
3. L'orario di permanenza presso lo spazio gioco è concordato all'atto dell'inserimento tra il coordinatore e la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle del minore. L'orario concordato deve essere osservato scrupolosamente e in caso di assenza del minore comunicato agli operatori del servizio. Nel rispetto della natura flessibile del servizio è comunque garantito l'adeguamento giornaliero dell'orario di frequenza del minore previo accordo con il coordinatore del servizio.

Art. 4 – Chiusure

1. Il calendario annuale di funzionamento del nido prevede l'apertura di 48 settimane sulla base delle disposizioni regionali in materia.
2. Le effettive chiusure sono definite dall'Ente in accordo con il coordinatore del servizio, tenendo conto altresì delle esigenze delle famiglie, dell'organizzazione interna, degli obblighi di aggiornamento e programmazione e del territorio di appartenenza.
3. Il calendario dell'anno socio-educativo è approvato ogni anno e comunicato alle famiglie al momento dell'inserimento. Sono previsti un massimo di 20 giorni lavorativi di chiusura per permettere l'ordinaria manutenzione dello stabile, la fruizione dei congedi ordinari e la formazione del personale.
4. L'orario di apertura del servizio (di cui all'art. 3 del presente regolamento) potrebbe subire variazioni a causa di eventi non prevedibili e causa di forza maggiore.
5. In ogni caso, l'Ente si riserva la facoltà di chiudere le strutture ogni qualvolta si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori e/o interventi di manutenzione degli stabili. In tal caso, l'Ente stesso fornirà un congruo preavviso all'utenza, la cui quota di contribuzione verrà proporzionalmente ridotta.

Art. 5 – Modalità di fruizione del servizio

1. Il servizio prevede una frequenza minima di 12 ore settimanali, monte ore fruibile in almeno tre giorni di presenza a settimana. È altresì prevista una frequenza massima di 5 ore giornaliere consecutive, in quanto non è consentita la somministrazione del pranzo.
2. La famiglia, al momento del suo inserimento sottoscrive "un piano di frequenza" che ne definisce la distribuzione oraria settimanale; la stessa può variare nelle singole giornate e avere dei giorni di non continuità. Nell'ottica della flessibilità del servizio, è possibile modificare il "piano di frequenza" anche settimanalmente in base alle esigenze familiari previa comunicazione scritta da fare entro il venerdì precedente. Il monte ore giornaliero definito dalla famiglia verrà addebitato anche se non utilizzato interamente, le ore eventuali ore eccedenti il monte ore giornaliero verranno sommate a fine mese.

Art. 6 – Soggetti ammessi al servizio

1. Sono ammessi al servizio di nido d'infanzia, su richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, i minori di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.
2. I requisiti essenziali per l'accettazione della domanda di ammissione al servizio sono:
 - la nascita del/la bambino/a;
 - la residenza del/la bambino/a in un Comune della Valle d'Aosta, requisito che dovrà essere mantenuto durante l'intero arco di permanenza presso il nido d'infanzia, pena le dimissioni d'ufficio del/la bambino/a.

3. Sono ammessi al servizio prioritariamente i minori che hanno maturato il requisito dell'età (6 mesi compiuti) al momento della chiamata, tenendo conto dell'ordine stabilito dalla graduatoria. Indipendentemente dall'ordine della suddetta graduatoria, hanno priorità assoluta di ammissione al servizio i bambini residenti nei Comuni membri, segnalati dall'assistente sociale o dall'équipe socio-sanitaria tramite una relazione presentata in qualsiasi periodo dell'anno, caratterizzati da almeno una delle seguenti situazioni:
- a) bambini con disabilità o gravi problemi sanitari o psicologici certificati secondo i criteri di cui all'art. 3 della Legge 104/1992, che rendano imprescindibile l'inserimento; nel caso in cui il bambino disabile (per il quale è previsto l'educatore di sostegno) non possa essere ammesso in un servizio per la prima infanzia del territorio competente per mancanza di posti, può essere ammesso in un'altra struttura situata in un luogo raggiungibile agevolmente dai familiari del bambino;
 - b) bambini appartenenti a famiglie deprivate, multiproblematiche e socialmente svantaggiate (con carenze affettive, educative, culturali, economiche, abitative e/o maltrattamenti e trascuratezze gravi) su segnalazione dei servizi sociali territoriali;
 - c) bambini con genitore/i in grave stato di inabilità psicofisica;
 - d) bambini affidati a parenti o a terze persone;
- Le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere attestate dall'équipe socio-sanitaria o dal responsabile dell'équipe stessa con apposita relazione entro i termini stabiliti dell'Ente gestore per l'ammissione o il rinnovo, salvo casi imprevisti o imprevedibili.
4. Per i bambini già inseriti, il servizio è garantito per l'intero anno socio-educativo anche se la residenza è trasferita al di fuori dei Comuni membri.

Art. 7 – Domande di ammissione al servizio

1. Le domande di ammissione al servizio devono essere presentate con le modalità e secondo le tempistiche stabilite dall'Ente, di seguito dettagliate.

Le domande di ammissione, redatte su appositi stampati, sono disponibili direttamente presso il servizio o scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente. Le stesse possono essere presentate con consegna a mano al servizio (con il rilascio di apposita ricevuta) o inviate all'indirizzo e-mail (con la trasmissione di conferma di ricezione). Il singolo servizio provvederà a inserire la richiesta nell'apposito elenco numerato in ordine di arrivo, elenco che ha validità quale graduatoria finalizzata all'inserimento con cadenza semestrale (aprile e ottobre). Farà fede, in entrambi i casi, la data di consegna o la data dell'invio telematico della domanda. I moduli contengono dichiarazioni con valore di autocertificazione e, pertanto, ai sensi della normativa vigente, dovranno essere sottoscritti da entrambi i genitori alla presenza dell'incaricato della raccolta o allegando la fotocopia del documento d'identità del genitore non presente alla consegna. L'Ente può richiedere la produzione di documenti a conferma di quanto dichiarato e può procedere a denuncia in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero.

2. La domanda di ammissione al servizio può essere presentata durante tutto l'anno presso la sede del nido d'infanzia, in fraz. Le Pont Suaz, 16/A di Charvensod; il servizio provvede a protocollare la richiesta e a inserirla nell'apposito elenco numerato in ordine di arrivo, elenco che ha validità quale graduatoria finalizzata all'inserimento.
3. Per le ammissioni al servizio per il periodo che intercorre dall'approvazione del presente regolamento e sino al 31 ottobre 2023, è ammesso l'utilizzo della graduatoria del nido di infanzia di Charvensod, approvata nel mese di maggio 2023.
4. Le graduatorie sono pubblicate nel rispetto delle norme in materia di accesso, trasparenza amministrativa e protezione dei dati personali.
5. L'Unité provvede a pubblicare la graduatoria, con i dati anonimizzati attraverso l'attribuzione di un codice, sul sito web istituzionale.
6. La graduatoria così formata conserva validità sino all'approvazione di quella successiva.
7. I minori che non hanno ancora compiuto i sei mesi al momento della chiamata conservano il loro posto e sono inseriti al compimento del sesto mese, previa verifica di disponibilità di posti.

Art. 8 – Inserimento

1. I tempi dell'inserimento e l'orario di permanenza sono concordati giornalmente con il coordinatore e gli operatori di riferimento tenuto conto dello stato psicologico e delle esigenze del minore e della famiglia.
2. Al momento della chiamata per l'inserimento, il nucleo familiare interessato ha 5 giorni di tempo per confermare la sussistenza dei requisiti necessari per la fruizione dei servizi, in particolare:
 - accettare il servizio;
 - rinunciare al servizio;
 - posticipare fino a 5 giorni lavorativi la data d'inserimento con motivazione.
3. All'atto dell'inserimento la famiglia deve:
 - dichiarare l'orario di frequenza del servizio di spazio gioco;
 - presentare un'attestazione di idoneità all'inserimento, rilasciata dal medico curante o dal medico di sanità pubblica;
 - presentare l'attestazione vaccinale di conformità;
 - compilare la modulistica richiesta (scheda del bambino, autorizzazioni, dati per fatturazione).
4. Nel periodo di inserimento, il minore verrà accolto da un contesto di riferimento che favorirà il primo approccio con la struttura e ne faciliterà il distacco dalla famiglia. L'inserimento del minore nel servizio prevede la partecipazione della famiglia nelle prime giornate di frequenza.

Art. 9 – Frequenza, accompagnamento e ritiro

1. La regolarità della frequenza è premessa necessaria per assicurare il benessere del minore e garantire il buon funzionamento del servizio.
2. Il genitore è tenuto alla stretta osservanza degli orari di entrata ed uscita concordati.
3. I genitori sono tenuti a trovarsi all'interno della struttura almeno 10 minuti prima dell'orario di uscita del/la bambino/a per conferire con il personale educativo in merito allo svolgimento della giornata.
4. All'uscita i/le bambini/e saranno consegnati solo ai genitori o a persone conosciute ed autorizzate dai medesimi, previa comunicazione al nido. Non possono essere in ogni caso consegnati ai minori di 18 anni.
5. Qualora i genitori o le persone maggiorenni di cui al precedente comma siano impossibilitati al ritiro del minore al momento dell'uscita dal nido, i genitori devono:
 - avvisare preventivamente il personale della struttura;
 - provvedere affinché la persona delegata per l'occasione al ritiro del bambino sia maggiorenne e si presenti al nido munita di documento di identità.

Art. 10 – Assenze

1. Le assenze del minore per motivi di salute o altri motivi devono essere comunicate entro le ore 8.30 al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio in funzione dei minori presenti. In caso di mancata comunicazione dell'assenza del minore entro tale ora, il personale della struttura potrà attivare la procedura "anti-abbandono" e contattare telefonicamente i genitori per una verifica.
2. I genitori sono tenuti a comunicare al coordinatore del servizio i periodi di ferie della famiglia e le assenze dovute a motivi familiari, possibilmente con almeno 5 giorni di anticipo, utilizzando l'apposita modulistica.
3. Per la riammissione al nido dopo un'assenza dovuta a malattia della durata superiore a 5 giorni consecutivi è necessaria la presentazione di dichiarazione medica che il minore non presenta malattie contagiose e/o diffuse e riportante la data in cui, a giudizio del curante, il bambino non presenta più rischio di contagio per la comunità, salvo differente disposizione normativa.
4. In caso di assenza dovuta a motivo diverso da malattia o ad una malattia di durata inferiore a 5 giorni consecutivi, il bambino può riprendere la frequenza con la sola comunicazione del genitore.
5. La famiglia, su richiesta, per un massimo di 22 giornate nell'arco dell'anno socio-educativo può richiedere la detrazione per le ore non usufruite che, in caso diverso, saranno ritenute utilizzate e quindi addebitate.

Art. 11 – Allontanamento in caso di malattia e riammissione

1. Nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, il coordinatore del servizio o il personale educativo avvisano i genitori, i quali sono tenuti a provvedere tempestivamente al ritiro del minore dal nido.

Art. 12 – Assistenza socio-sanitaria

1. L'assistenza e la vigilanza socio-sanitaria sono assicurate dal Dipartimento prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. Il personale del nido di infanzia può procedere alla somministrazione di farmaci salvavita, con prescrizione medica e autorizzazione della famiglia. Per quanto attiene alla patologia acuta corrente, che necessiti di terapia per i giorni necessari alla risoluzione del problema, la somministrazione dei farmaci può essere gestita dalla famiglia fuori dalle ore di permanenza del minore nel servizio.

Art. 13 – Dieta

1. Per lo spazio gioco non è prevista la somministrazione del pasto di mezzogiorno, ma è prevista la somministrazione dello spuntino mattutino, come da tabella dietetica approvata dall'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. In caso di allergie o intolleranze, la famiglia deve presentare relativa prescrizione medica (pediatra di famiglia o altro specialista dell'Azienda U.S.L.) contenente indicazioni relative alla dieta più adatta al bambino.
3. Il certificato medico di cui al comma 2 deve contenere le date di inizio e di termine della prescrizione.

Art. 14 – Tariffe di partecipazione

1. La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio.
2. La quota mensile di contribuzione a carico della famiglia, successivamente individuata quale "retta", nonché le eventuali detrazioni, sono stabilite dall'Ente, sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare (ISEE).
3. I genitori o i soggetti esercenti la potestà parentale, sono tenuti a presentare la dichiarazione ISEE al momento dell'accettazione all'inserimento, ovvero entro la fine del mese di inserimento, pena l'applicazione della quota di contribuzione massima.
4. Nel caso di variazione della composizione del nucleo familiare che si verifichi successivamente all'ammissione, i genitori possono presentare la nuova dichiarazione ISEE per ottenere la rideterminazione della retta, che avrà effetto a decorrere dal mese successivo a quello della presentazione della domanda.

5. La retta è interamente dovuta dal primo giorno di ambientamento del bambino. Nel caso in cui l'ambientamento inizi nel corso del mese o in caso di ritiro nel corso del mese, la quota mensile dovuta è riproporzionata.
6. Il mancato versamento del contributo di frequenza, in caso di conclamata morosità, comporta l'attivazione delle procedure giudiziarie per la riscossione coattiva del debito e l'interruzione della frequenza al nido con la decorrenza che sarà stabilita con provvedimento del Responsabile del servizio. È inoltre esclusa l'ammissione o la riammissione in presenza di situazioni di non completo pagamento di quanto dovuto per l'anno precedente.
7. La tariffa è dovuta mensilmente attraverso il versamento della quota calcolata sulle ore di effettiva erogazione del servizio e deve essere puntualmente versata entro il quindicesimo giorno del mese successivo.
8. La tariffa oraria di partecipazione al servizio è così stabilita:

Indicatore della Situazione Economica Equivalente	Tariffa oraria di partecipazione
Fino a Euro 15.000,00 di ISEE	Euro 2,00
Da Euro 15.000,01 a Euro 20.000,00 di ISEE	Euro 2,50
Da Euro 20.000,01 a Euro 25.000,00 di ISEE	Euro 3,00
Da Euro 25.000,01 a Euro 30.000,00 di ISEE	Euro 3,50
Da Euro 30.000,01 a Euro 40.000,00 di ISEE	Euro 4,00
Da Euro 40.000,01 a Euro 50.000,00 di ISEE	Euro 5,00
Oltre Euro 50.000,01	Euro 5,50

Art. 15 – Esclusione dal servizio

1. L'ente dispone l'esclusione dal servizio nei seguenti casi:
 - mancato pagamento della quota di frequenza per un periodo superiore a due mesi (anche non consecutivi);
 - accertamento di dichiarazione mendace resa dai genitori o da chi ne fa le veci ai fini della partecipazione del minore al servizio.

Art. 16 – Cessazione dal servizio

1. Per i minori che, nell'anno solare in corso, compiono il terzo anno di età nei mesi precedenti l'apertura della scuola dell'infanzia, la permanenza allo spazio gioco può essere prolungata sino all'inizio della

stessa. I genitori sono tenuti a trasmettere, con un preavviso di 15 giorni, la data di ritiro dei bambini per l'inserimento alla scuola dell'infanzia.

2. In caso di ritiro non finalizzato all'inserimento alla scuola dell'infanzia, i genitori devono fornire un preavviso di almeno 15 giorni. In caso contrario, il genitore è tenuto a versare la tariffa corrispondente ai 15 giorni di cui sopra.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia vigenti tempo per tempo, in quanto applicabili, nonché alla normativa regionale e alle direttive regionali vigenti in materia di servizi alla prima infanzia emanate dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del medesimo da parte dell'Ente.